Penale Sent. Sez. 4 Num. 5820 Anno 2021

**Presidente: MENICHETTI CARLA** 

**Relatore: DAWAN DANIELA** 

Data Udienza: 22/10/2020

## **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:
GIAMBELLUCA ROSARIO nato a VALLELUNGA PRATAMENO il 30/09/1944
LA GRECA MARIA ANNA nato a VALLEDOLMO il 22/04/1941

avverso l'ordinanza del 06/06/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG che ha cliesta l'annulla useula cou nunio

Sv)

## **RITENUTO IN FATTO**

- 1. Giambelluca Rosario e La Greca Maria Anna, per il tramite del difensore, ricorrono, con un unico atto, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Palermo che, in sede di rinvio, deliberando sull'incidente di esecuzione promosso dagli imputati, volto ad ottenere la revoca della demolizione delle opere abusive, ha rigettato l'istanza con cui questi avevano chiesto la concessione della sospensione condizionale della pena.
- 2. Con sentenza del 13/09/2017, la Corte di cassazione, su ricorso del Procuratore generale, aveva annullato con rinvio l'ordinanza del 02/02/2017 emessa dalla Corte di appello di Palermo in funzione di giudice dell'esecuzione, la quale aveva revocato l'ordine di demolizione delle opere abusive impartito con la sentenza di condanna emessa nei confronti degli imputati dalla Corte di appello di Palermo in data 08/07/2016. La Suprema Corte aveva osservato che il giudice dell'esecuzione il quale ha il dovere di controllare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio non aveva, nel caso di specie, motivato in maniera adeguata quanto ai presupposti e alla sussistenza dei requisiti di sostanza richiesti, in relazione alle prescrizioni imposte ed al loro adempimento, al fine di una positiva definizione della concessione in sanatoria.
- 2.1. Con l'anzidetta sentenza del giorno 08/07/2016, in parziale riforma della sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 44, lett. b), 93, 94 e 95 d.P.R. 380/01, emessa dal Tribunale di Palermo, la Corte di appello aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso, alla demolizione - entro il termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia - delle opere abusive, consistite nella realizzazione, al secondo piano di un preesistente immobile ovvero sul solaio di copertura del primo piano di nuovi volumi, per complessivi 70 mq. circa (due manufatti adiacenti tra loro) e di una terrazza di circa 50 mq. nella parte antistante il predetto solaio. Il Comune di Palermo, inoltre, rilasciava in data 24/02/2016, la concessione n. 20 per eseguire una serie di opere, dettagliatamente elencate nell'ordinanza impugnata, nell'unità edilizia sita in via Venezia 36. Il parere favorevole dell'UTC era stato dato stabilendo condizioni e prescrizioni, di cui altresì dà specificamente conto l'ordinanza. La verifica, successivamente effettuata da parte del predetto UTC, concludeva per il rispetto soltanto di alcune delle prescrizioni impartite. In specie, le prescrizioni attinenti al materiale relativo al rivestimento della copertura e agli infissi, nonché alla tinteggiatura dei prospetti, che non era stata ancora eseguita al momento del sopralluogo del



24/10/2018, non risultavano adempiute. Concludeva, infine, l'ordinanza impugnata con il richiamo a giurisprudenza di legittimità a mente della quale non è ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria (artt. 36 e 45 d.P.R. 380/2001) relativa soltanto a parte degli interventi abusivi realizzati, ovvero parziale o subordinata all'esecuzione di opere, atteso che ciò contrasterebbe ontologicamente con gli elementi essenziali dell'accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica.

3. Con un unico motivo, i ricorrenti deducono vizio di motivazione e violazione degli artt. 31, 32, 33, 34 d.P.R. 380/2001. L'ordinanza impugnata avrebbe errato nel fare riferimento alla normativa della c.d. "concessione in sanatoria" di cui all'art. 36 d.P.R. 380/2001, poiché l'atto concessorio rilasciato agli imputati in data 24/02/2016 risultava chiaramente essere una concessione ai sensi dell'art. 36 L.R. 71/78 e, dunque, non in sanatoria.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

- 1. I ricorsi sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.
- 2. La censura, secondo cui il giudice *a quo* avrebbe erroneamente qualificato il provvedimento come permesso di costruire in sanatoria *ex* artt. 36 e 45 T.U.E., è preclusa dalla decisione rescindente della Corte di cassazione la quale ha disposto l'annullamento con rinvio sul presupposto che il provvedimento avesse tale natura e che il giudice di merito avesse, come dovuto, omesso di verificarne la legittimità.
- 3. L'ordinanza impugnata ricorda come la verifica effettuata in relazione alle opere, oggetto della concessione edilizia, avesse consentito di concludere per il rispetto soltanto di alcune delle prescrizioni impartite dall'UTC. Correttamente, pertanto, l'ordinanza impugnata si è attenuta al condivisibile orientamento di questa Suprema Corte Sez. 3, n. 19587 del 27/04/2011, Montini altro Rv. 250477; Sez. 3, n. 291 del 26/11/2003, dep. 2004, P.M. in Fammiano, Rv. 226871) secondo cui, in materia edilizia, non è ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria, ex artt. 13 e 22 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora ex artt. 36 e 45 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, relativa soltanto a parte degli interventi abusivi realizzati, ovvero parziale, o all'esecuzione di opere, atteso che ciò contrasta subordinata ontologicamente con gli elementi essenziali dell'accertamento di conformità,

DV

i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica.

4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

## P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22 ottobre 2020

Il Consigliere estensore

Daniela Dawan

Danide Donn

Il Presidente Carla Menichett